

REGOLAMENTO (UE) 2017/1410 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2017
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nel suo parere del 26 e 27 giugno 2012 ⁽²⁾ il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso che la 3 e 4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide (HICC), con la denominazione INCI di Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, la 2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide (atranolo) e la 3-cloro-2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide (cloratanolo) non dovrebbero essere utilizzate nei prodotti cosmetici, in quanto sono le fragranze allergizzanti che hanno causato il maggior numero di casi di allergie da contatto negli ultimi anni.
- (2) Di conseguenza, vi è un rischio potenziale per la salute umana ed è quindi opportuno vietare tali sostanze nei prodotti cosmetici.
- (3) La HICC è disciplinata alla voce 79 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009, che stabilisce che la sua presenza deve essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento se la sua concentrazione supera lo 0,001 % nei prodotti da non sciacquare e lo 0,01 % nei prodotti da sciacquare. Poiché la HICC dovrebbe essere vietata nei prodotti cosmetici, è necessario sopprimere tale voce.
- (4) Nel suo parere del 26 e 27 giugno 2012 il CSSC ha indicato che l'atranolo e il cloratanolo sono componenti naturali dell'estratto di *Evernia prunastri* e dell'estratto di *Evernia furfuracea*, disciplinati rispettivamente alle voci 91 e 92 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (5) È opportuno prevedere periodi di tempo ragionevoli per consentire al settore di adeguarsi ai nuovi divieti e, di conseguenza, non immettere più sul mercato o non mettere più a disposizione sul mercato i prodotti che contengono una o più delle sostanze vietate. Nel determinare tali periodi, è altresì opportuno tenere debitamente conto del rischio potenziale di tali prodotti per la salute umana. La restrizione applicabile alla HICC, stabilita alla voce 79 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009, dovrebbe continuare ad applicarsi finché non sarà più consentita la messa a disposizione di prodotti contenenti tale sostanza. La soppressione di tale voce dovrebbe pertanto essere differita.

⁽¹⁾ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

⁽²⁾ SCCS/1459/11.

